



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

Visto che con il D. L. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), è stato previsto, all'articolo 15-bis, che i versamenti con scadenza precedente al 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate nell'anno precedente e che i versamenti con scadenza successiva al 1° dicembre debbano avvenire sulla base delle tariffe approvate per l'anno in corso, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con l'eventuale conguaglio di quanto già versato.

Visto l'art. 138, del D.L. del 19/05/2020 n. 34 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" che recita: "*Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*"

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga"

Considerato che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

Preso atto che tale provvedimento stabilisce all'art. 6 che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente per la validazione, solo successivamente l'Autorità (Arera) approva il PEF;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 20.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 rinviando l'approvazione delle tariffe TARI 2020 nei termini fissati dalla legge di bilancio 2020 modificati dapprima con il decreto Crescita e poi con il Decreto Rilancio, prendendo atto della proposta della Giunta Comunale nr. 41 del 25.05.2020 in merito all'applicazione di tale tributo e relative esenzioni per l'anno corrente.

Dato atto che, ad oggi non è ancora disponibile il Pef per l'esercizio 2020 in conformità con le nuove disposizioni Arera;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 158/2020 del 05/05/2020 che ha definito l'adozione di misure urgenti a tutela degli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani colpiti dall'emergenza da Covid-19;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

Rilevato che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai seguenti codici ATECO, in ottemperanza alla delibera ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 - allegato "A" riportata di seguito, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate, ossia:

**Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione.**

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data Chiusura <sup>(2)</sup>	Rif. Normativo
Esposizioni, autosaloni	45.11 <sup>(3)</sup>	12/03/2020	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Negozi abbigliamento	47.71	12/03/2020	d.P.C.M 11.03.2020
Negozi di libreria	47.61	12/03/2020	d.P.C.M 10.04.2020
Negozi di cartoleria	47.62.20	12/03/2020	d.P.C.M 26.04.2020
Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) codice ATECO corrispondente al "Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri" a cui riportano i codici 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri" e 45.11.02 "Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)";			

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data Chiusura <sup>(2)</sup>	Rif. normativo
Musei	91.02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020
Biblioteche	91.01	08.03.2020	d.P.C.M 09.03.2020
Cinematografi	59.14	08.03.2020	d.P.C.M 10.04.2020
Teatri	90.04	08.03.2020	d.P.C.M 26.04.2020
Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020	

Negozi calzature	47.72	12.03.2020	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	
Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	
Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	
Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	
Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	
Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	
Banchi di mercato beni durevoli <sup>(3)</sup>	47.82-47.89 <sup>(4)</sup>	12.03.2020	
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020	
Discoteche, night club	93.29.10	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (4) codici ATECO corrispondenti rispettivamente a "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature" e "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti".			

**Attività che potrebbero essere state sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile.**

Categoria ex dPR 158/99	Codice ATECO <sup>(1)</sup>	Data Chiusura <sup>(2)</sup>	Note	Rif. normativo
Scuole	85	08.03.2020	<i>consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza<sup>(3)</sup>, con esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie</i>	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Associazioni	94	23.03.2020 <sup>(4)</sup>	<i>Consentita apertura solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Luoghi di culto	94.91	08.03.2020	<i>apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone</i>	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Campeggi	55.30	23.03.2020	<i>comunque attività tipicamente stagionale comunque attività tipicamente stagionale</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Stabilimenti balneari	93.29.20	23.03.2020		
Alberghi con ristorante	55.1		<i>attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che è vietato attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che è vietato</i>	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Alberghi senza ristorante	55.1			
(uffici)	K (65 e 66),		<i>consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali)</i>	d.P.C.M. 11.03.2020

	68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84		<i>obbligatorie)</i> (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabilità" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84) <sup>(6)</sup> ; dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
(agenzie)		23.03.2020	<i>fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui sono espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfestazione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione" (cod. ATECO 81.3), delle "Attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" di cui al codice ATECO 78, nonché le "Attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68, i "Servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80, e le "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82</i>	
(banche, istituti di credito)	K (64)		<i>ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	
(studi professionali)	da 69 a 75; 86		<i>consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 Assistenza sanitaria" e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	
Negozi altri beni durevoli		12.03.2020	<i>sospesi se non inclusi nell'elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		23.03.2020	<i>fino al 3 maggio consente l'installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i "Lavori di costruzione specializzati" di cui al codice ATECO 43 e la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di "Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)"(cod. ATECO 25), "Fabbricazione di mobili" (cod. ATECO 31), "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" di cui al codice ATECO 41</i>	d.P.C.M 22.03.2020 <sup>(5)</sup> d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45 <sup>(7)</sup>		<i>consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(5)</sup> d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020

			commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45	
Attività industriali con capannoni di produzione		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020	
Attività artigianali di produzione beni specifici		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub <sup>(8)</sup> (9)	56 <sup>(7)</sup>	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
Mense	56.2	12.03.2020	sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro	
Birrerie, amburgherie <sup>(8)</sup>	56 <sup>(7)</sup>	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Bar, caffè, pasticceria <sup>(8)</sup>	56 <sup>(7)</sup>	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato 1)	
Pizza al taglio <sup>(8)</sup>	56.10.20 <sup>(10)</sup>	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza., dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi dei d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice

ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".

**Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte<sup>(1)</sup> fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio<sup>(3)</sup>, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda.**

Categoria ex DPR 158/99	Cod. ATECO(2)	Note	Rif. normativo
Autorimesse	52.21.50	<i>Consentito Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti" (cod. ATECO 52)</i>	d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(4)</sup> d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Magazzini senza alcuna vendita diretta	52	<i>per tutte le attività produttive per consentire e-commerce</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Distributori carburanti	47.30	<i>consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati</i>	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Case di cura	86.10		d.P.C.M. 22.03.2020 <sup>(4)</sup>
Case di riposo	87.30		d.P.C.M. 10.04.2020
Ospedali	86.10		d.P.C.M 26.04.2020
Negozi ferramenta	47.52.10	<i>consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico</i>	
Negozi altri beni durevoli		(5)	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10-47.73-47.26		
Supermercato	47.11.20		
Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24-47.22-47.29		
Plurilicenze alimentari e/o miste			d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
Ortofrutta, pescherie	47.21-47.23		
Ipermercati di generi misti	47.11.10		
Banchi di mercato genere alimentari	47.81		

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, sono i seguenti:

- a) quota variabile ridotta nella misura del 25%;
- b) per il riconoscimento della riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda di richiesta, attestante il periodo di chiusura e contenente l'indicazione del codice ATECO dell'attività, utilizzando il modello (allegato "A") che sarà reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente successivamente all'approvazione del presente provvedimento, allegando la documentazione dimostrativa che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità;
- c) le agevolazioni saranno riconosciute alle utenze non domestiche, che per effetto dei decreti governativi hanno dovuto sospendere la loro attività e che sono in regola con i versamenti della TARI degli anni pregressi;
- d) l'agevolazione di cui al precedente comma a) avverrà mediante rideterminazione dell'importo dovuto per la seconda rata della tari dell'anno in corso.

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comporteranno un minor introito, a titolo di TARI;

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato in parte mediante l'utilizzo dell'economie derivante dal mancato pagamento della quota capitale dei mutui ed in parte con i contributi ministeriali concessi dal decreto crescita e bilancio in forza dell'emergenza Covid-19, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Considerato che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

Evidenziato che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

Preso atto che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Preso atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Visto l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

Considerato, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013 termine ora allineato con la scadenza per l'approvazione del bilancio 2020, al 31 luglio 2020, come da art. 148 del DI Rilancio in fase di conversione, con ipotesi di ulteriore slittamento.

Preso atto che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre così come da indirizzo formulata dalla Giunta con il citato provvedimento nr. 41 del 25.05.2020.

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI approvato con deliberazione consiliare n.14 del 30.04.2014 e pubblicato sul portale del Mef il 14.05.2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 01.03.2019 con la quale sono state determinate le tariffe e scadenze per la tari per l'anno 2019;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle di seguito indicate:

### **Utenze domestiche residenti**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	€ 0,49	€ 36,40
2 componenti	€ 0,59	€ 84,83
3 componenti	€ 0,66	€ 108,90
4 componenti	€ 0,71	€ 133,17
5 componenti	€ 0,76	€ 175,47
6 o più componenti	€ 0,77	€ 205,12

### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,67	€ 0,87
2. Cinematografi e teatri	€ 0,42	€ 0,55
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,60	€ 0,78
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,87	€ 1,15
5. Stabilimenti balneari	€ 0,62	€ 0,82
6. Esposizioni, autosaloni	€ 0,50	€ 0,67
7. Alberghi con ristorante	€ 1,60	€ 2,14
8. Alberghi senza ristorante	€ 1,07	€ 1,41
9. Case di cura e riposo	€ 1,22	€ 1,62
10. Ospedale	€ 1,26	€ 1,67
11. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,54	€ 1,97

12. Banche ed istituti di credito	€ 0,82	€ 1,36
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,40	€ 1,83
14. Edicola, farmacia, tabaccaio	€ 1,76	€ 2,35
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,82	€ 1,08
16. Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,42	€ 0,71
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,46	€ 1,92
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,02	€ 1,35
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,40	€ 1,83
20. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,94	€ 1,23
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,07	€ 1,42
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	€ 6,47	€ 8,96
23. Mense, hamburgerie, birrerie	€ 5,46	€ 7,58
24. Bar, caffè, pasticceria	€ 4,52	€ 6,23
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,22	€ 2,99
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,80	€ 2,50
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 8,25	€ 11,25
28. Ipermercati di generi misti	€ 1,86	€ 2,58
29. Banchi di mercato genere alimentari	€ 1,32	€ 2,27
30. Discoteche, night club	€ 1,88	€ 2,49

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 16/09/2020
- seconda rata: 16/12/2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/09/2020

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30.04.2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione ed il piano degli obiettivi 2020/2022;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00 così come modificato dall'art. 3 comma 2bis del D.L. 174/2012 prot 4632 del 24.06.2020 (allegato B).

con voti,

.....

#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
3. Di confermare e pertanto approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 nella stessa misura di quelle del 2019, come di seguito indicato:

#### Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 0,49	€ 36,40
2 componenti	€ 0,59	€ 84,83
3 componenti	€ 0,66	€ 108,90
4 componenti	€ 0,71	€ 133,17
5 componenti	€ 0,76	€ 175,47
6 o più componenti	€ 0,77	€ 205,12

**Utenze non domestiche**

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,67	€ 0,87
2. Cinematografi e teatri	€ 0,42	€ 0,55
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,60	€ 0,78
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,87	€ 1,15
5. Stabilimenti balneari	€ 0,62	€ 0,82
6. Esposizioni, autosaloni	€ 0,50	€ 0,67
7. Alberghi con ristorante	€ 1,60	€ 2,14
8. Alberghi senza ristorante	€ 1,07	€ 1,41
9. Case di cura e riposo	€ 1,22	€ 1,62
10. Ospedale	€ 1,26	€ 1,67
11. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,54	€ 1,97
12. Banche ed istituti di credito	€ 0,82	€ 1,36
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,40	€ 1,83
14. Edicola, farmacia, tabaccaio	€ 1,76	€ 2,35
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,82	€ 1,08
16. Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,42	€ 0,71
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,46	€ 1,92
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,02	€ 1,35
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,40	€ 1,83
20. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,94	€ 1,23
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,07	€ 1,42
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	€ 6,47	€ 8,96
23. Mense, hamburgerie, birrerie	€ 5,46	€ 7,58
24. Bar, caffè, pasticceria	€ 4,52	€ 6,23
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,22	€ 2,99
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,80	€ 2,50

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€. 8,25	€. 11,25
28. Ipermercati di generi misti	€. 1,86	€. 2,58
29. Banche di mercato genere alimentari	€. 1,32	€. 2,27
30. Discoteche, night club	€. 1,88	€. 2,49

4. Di dare atto che le sopra esposte tariffe decorrono dal 1° gennaio 2020.
5. Di stabilire il versamento della TARI in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze valide per l'anno 2020:
  - prima rata: 16/09/2020
  - seconda rata: 16/12/2020
  - rata unica: entro il 16/09/2020
6. di riservarsi l'approvazione del PEF 2020 e relativo adeguamento del regolamento nei termini e con le modalità espresse in premessa sulla base del citato quadro normativo dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio GECCO srl.
8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
9. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda si rinvia alla normativa vigente in materia;
10. Di procedere negli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto delle modifiche introdotte dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/15;
11. Di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato la Sig.ra Maffi Giovanna, Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria",

Successivamente con voti .....

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- parere del Revisore dei Conti
- Domanda di richiesta agevolazione TARI – allegato A

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.**

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

**APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione tenuto conto dell'obbligo di approvare il PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 ed adottare gli atti conseguenti.

Canonica d'Adda, lì 22.07.2020


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maffi Giovanna



**Parere del Revisore dei Conti**  
**sull'approvazione tariffe e agevolazione Tari anno 2020**

IL REVISORE DEI CONTI  
del **COMUNE DI CANONICA D'ADDA**

**Dott. CAVALLARI CLAUDIO**



Vista l'allegata proposta nr. 31 di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale, sulla base del quadro normativo definito in base allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è prevista per i Comuni la facoltà di confermare per l'anno corrente le tariffe applicate nel 2019 previa adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 158/2020 del 05/05/2020 che ha definito l'adozione di misure urgenti a tutela degli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani colpiti dall'emergenza da Covid-19;

Dato atto che la Giunta Comunale con atto nr. 41 del 25.05.2020 ha proposto l'applicazione delle tariffe per la Tari nella stessa misura di quelle approvate nel 2019 prevedendo la possibilità di applicare una riduzione tariffaria per le utenze non domestiche prendendo a riferimento i codici ATECO così come indicato nella delibera ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 alle condizioni di seguito indicate:

- a) quota variabile ridotta nella misura del 25%;
- b) per il riconoscimento della riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda di richiesta, attestante il periodo di chiusura e contenente l'indicazione del codice ATECO dell'attività, utilizzando il modello (allegato "A") che sarà reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente successivamente all'approvazione del presente provvedimento, allegando la documentazione dimostrativa che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità;
- c) le agevolazioni saranno riconosciute alle utenze non domestiche, che per effetto dei decreti governativi hanno dovuto sospendere la loro attività e che sono in regola con i versamenti della TARI degli anni pregressi;
- d) l'agevolazione di cui al precedente comma a) avverrà mediante rideterminazione dell'importo dovuto per la seconda rata della tari dell'anno in corso.

Viste le seguenti tariffe proposte:

**Utenze domestiche residenti**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€. 0,49	€. 36,40
2 componenti	€. 0,59	€. 84,83
3 componenti	€. 0,66	€. 108,90

4 componenti	€. 0,71	€. 133,17
5 componenti	€. 0,76	€. 175,47
6 o più componenti	€. 0,77	€. 205,12

### Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€. 0,67	€. 0,87
2. Cinematografi e teatri	€. 0,42	€. 0,55
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€. 0,60	€. 0,78
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€. 0,87	€. 1,15
5. Stabilimenti balneari	€. 0,62	€. 0,82
6. Esposizioni, autosaloni	€. 0,50	€. 0,67
7. Alberghi con ristorante	€. 1,60	€. 2,14
8. Alberghi senza ristorante	€. 1,07	€. 1,41
9. Case di cura e riposo	€. 1,22	€. 1,62
10. Ospedale	€. 1,26	€. 1,67
11. Uffici, agenzie, studi professionali	€. 1,54	€. 1,97
12. Banche ed istituti di credito	€. 0,82	€. 1,36

13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€. 1,40	€. 1,83
14.Edicola, farmacia, tabaccaio	€. 1,76	€. 2,35
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€. 0,82	€. 1,08
16.Banchi di mercato beni durevoli	€. 0,42	€. 0,71
17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€. 1,46	€. 1,92
18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€. 1,02	€. 1,35
19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€. 1,40	€. 1,83
20.Attività industriali con capannoni di produzione	€. 0,94	€. 1,23
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	€. 1,07	€. 1,42
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	€. 6,47	€. 8,96
23.Mense, hamburgerie, birrerie	€. 5,46	€. 7,58
24.Bar, caffè, pasticceria	€. 4,52	€. 6,23
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€. 2,22	€. 2,99
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	€. 1,80	€. 2,50

27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€. 8,25	€. 11,25
28.Ipermercati di generi misti	€. 1,86	€. 2,58
29.Banchi di mercato genere alimentari	€. 1,32	€. 2,27
30.Discoteche, night club	€. 1,88	€. 2,49

Preso atto che il versamento della Tari per l'anno 2020 è stato proposto con le seguenti scadenze:

- prima rata: 16/09/2020
- seconda rata: 16/12/2020
- rata unica: entro il 16/09/2020


Preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

esprime parere favorevole non ravvisando contrasti con la normativa statale, evidenziando l'obbligo, come previsto dalla normativa indicata nel provvedimento, di approvare il PEF 2020, adeguando il relativo regolamento, entro il 31 dicembre del corrente anno ricordando che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Canonica D'Adda, li 22 luglio 2020

Il Revisore dei Conti  
Dott. Cavallari Claudio



## DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-07-23 07:12:51 (UTC)

File verificato: C:\Users\giulia.pisoni\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RS2C0QO5\Schema parere revisore dei conti per TARI 2020.doc.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**


Firmatario 1: CAVALLARI CLAUDIO  
Firma verificata: OK  
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio  
23/07/2020 06:30:00

**Dati del certificato del firmatario CAVALLARI CLAUDIO:**

Nome, Cognome: CLAUDIO CAVALLARI  
Organizzazione: NON PRESENTE  
Numero identificativo: 20111112651911  
Data di scadenza: 24/05/2023 21:59:59  
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,  
Certificatore Accreditato,  
07945211006, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

**Fine rapporto di verifica**

Il futuro digitale è adesso InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it>) 2016 | P.IVA 07945211006



# COMUNE DI CANONICA D'ADDA

## Provincia di Bergamo

Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d'Adda (BG) Cod. Fisc. e P. I. 00342890167  
Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC: [comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it)

### DOMANDA DI RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITA' SOSPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 ANNO 2020

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita iva \_\_\_\_\_ costituita in data \_\_\_\_\_ e con sede legale in \_\_\_\_\_

in qualità di persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni con P.Iva n. \_\_\_\_\_ iscritta in \_\_\_\_\_ e con sede dell'attività in \_\_\_\_\_

codici ATECO attività esercitate: \_\_\_\_\_  
descrizione attività esercitate (prevalente e secondarie): \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

#### DICHIARA

1. Che il soggetto beneficiario finale ha sospeso la propria attività a seguito dei provvedimenti governativi per l'emergenza sanitaria COVID - 19, inclusi i DPCM COVID - 19, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ compresi, per un totale complessivo di giorni \_\_\_\_\_ di sospensione della propria attività. A conferma della citata chiusura presenta documentazione dimostrativa che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità quale: (es. istanza di cassa integrazione richiesta e/o di ogni altra informazione utile all'iter procedurale).

2. Che il soggetto beneficiario finale ha il seguente indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ che sarà utilizzato per la trasmissione di ogni comunicazione procedimentale anche in sostituzione dell'invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax e si impegna a comunicare eventuali variazioni del suddetto indirizzo.

### **RICHIEDE**

che gli venga riconosciuta la agevolazione per i periodi di chiusura dell'attività commerciali e/o attività produttive chiuse con D.P.C.M. 11 marzo 2020 di cui all'art. 1 lett. a), b), e), e D.P.C.M. 22 marzo 2020 di cui all'art. 1 lett. a);

### **DICHIARA ALTRESI'**

- di essere in regola con i versamenti del Tributo TARI dagli anni 2015 al 2019;
- di non essere in regola con i versamenti del Tributo TARI dagli anni 2015 al 2019 per il seguente motivo:

---

---

---

di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, commi da 694 e succ. della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

**DATA**

**FIRMA E TIMBRO**

**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**

Valutazione a fini delle condizioni di ammissibilità:

---

---

---

---

---

---

---

---

li, \_\_\_\_\_

timbro e firma